

SCADENZE PARTICOLARI DEL MESE DI LUGLIO 2022

Di seguito evidenziamo alcune delle **particolari scadenze del mese di luglio 2022**.

UNA TANTUM 200 EURO EX ART. 31 DL n. 50/2022

La **retribuzione del mese di luglio 2022** (anche se materialmente pagata i primi di agosto) è l'ultima nella quale i datori di lavoro possono riconoscere l'indennità una tantum di 200 euro, prevista dall'art. 31 del DL n. 50/2022 ai lavoratori dipendenti **beneficiari (anche solo potenziali) dell'esonero contributivo dello 0,80%** (ex art. 1, comma 121, L. n. 234/2021) per **almeno una mensilità nel periodo 1° gennaio-23 giugno 2022** (secondo la nuova interpretazione fornita dall'Inps di concerto con il Ministero del Lavoro nella circolare n. 73/2022).

I dipendenti interessati devono aver dichiarato di non essere titolari di trattamenti pensionistici o di appartenere ad un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza, ossia a due delle categorie, previste dall'art. 32 (commi 1 e 18) del DL n. 50/2022, per le quali l'erogazione dell'indennità una tantum sarà effettuata d'ufficio direttamente dall'INPS, e di non aver fatto analogha richiesta ad altri datori di lavoro, in quanto l'una tantum spetta una sola volta anche nel caso di più rapporti di lavoro.

Il datore di lavoro compenserà il credito maturato nel mese di luglio, a seguito dell'erogazione delle indennità una tantum ai propri dipendenti, con la **denuncia UnieMens di competenza del mese di luglio 2022**, secondo le indicazioni fornite dall'INPS con i Messaggi n. 2397 e 2505/2022 e la Circolare n. 73/2022.

In particolare, **al fine del recupero dell'indennità anticipata ai lavoratori**, nelle denunce di competenza del mese di luglio 2022, all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, dovranno essere valorizzati i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il codice **"L031"**, avente il significato di "Recupero indennità una tantum art. 31 co. 1 DL n. 50/2022";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito in valore **"N"**;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese **"07/2022"**;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'**importo da recuperare**.

CCNL CHIMICI FARMACEUTICI INDUSTRIA – AUMENTO DEI MINIMI

Il **13 giugno 2022** è stata sottoscritta l'**ipotesi di accordo del nuovo CCNL** dei Chimici Industria relativo al **triennio 2022-2025**. Il primo adeguamento decorrerà dal 1° luglio, mentre **l'ultima tranche prevista a giugno 2022 dal precedente rinnovo non è dovuta in quanto assorbita dagli scostamenti inflattivi del precedente triennio (2019-2021)** che hanno evidenziato un saldo a credito. Anche l'EDR viene rideterminato con decorrenza luglio 2022 (euro 23 per la categoria D1). **Di seguito** si riportano le **nuove tabelle del settore Chimico e Chimico-farmaceutico**.

Settore Chimico e Chimico-farmaceutico

Importi mensili dell'Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) alle diverse scadenze

Cat. PO	EDR previgente	EDR da 01/07/2022
A1	81,00	34,00
A2	73,00	31,00
A3	69,00	28,00
B1	67,00	27,00
B2	63,00	26,00
C1	60,00	25,00
C2	56,00	23,00
D1	56,00	23,00
D2	51,00	20,00
D3	49,00	20,00
E1	47,00	19,00
E2	42,00	18,00
E3	40,00	16,00
E4	39,00	16,00
F	37,00	15,00

Settore Chimico e Chimico-farmaceutico

Incrementi in Euro del Trattamento Economico Minimo (TEM)

Cat. PO	01/07/2022		01/01/2023		01/07/2023		01/07/2024		01/06/2025		Totale	
	Min.	IPO	Min.	IPO	Min.	IPO	Min.	IPO	Min.	IPO	Min.	IPO
A1	52,00	22,00	31,00	14,00	39,00	15,00	71,00	30,00	22,00	9,00	215,00	90,00
A2	52,00	14,00	31,00	8,00	39,00	9,00	71,00	18,00	22,00	5,00	215,00	54,00
A3	52,00	12,00	31,00	7,00	39,00	8,00	71,00	17,00	22,00	4,00	215,00	48,00
B1	48,00	14,00	30,00	6,00	36,00	9,00	66,00	16,00	20,00	5,00	200,00	50,00
B2	48,00	10,00	30,00	5,00	36,00	6,00	66,00	11,00	20,00	4,00	200,00	36,00
C1	41,00	14,00	24,00	8,00	29,00	11,00	53,00	20,00	16,00	6,00	163,00	59,00
C2	41,00	10,00	24,00	6,00	29,00	8,00	53,00	16,00	16,00	5,00	163,00	45,00
D1	39,00	11,00	22,00	8,00	27,00	9,00	51,00	17,00	15,00	5,00	154,00	50,00
D2	39,00	9,00	22,00	7,00	27,00	7,00	51,00	13,00	15,00	4,00	154,00	40,00
D3	39,00	6,00	22,00	6,00	27,00	6,00	51,00	10,00	15,00	3,00	154,00	31,00
E1	34,00	9,00	21,00	5,00	25,00	6,00	46,00	11,00	14,00	3,00	140,00	34,00
E2	34,00	4,00	21,00	3,00	25,00	3,00	46,00	5,00	14,00	2,00	140,00	17,00
E3	34,00	3,00	21,00	1,00	25,00	2,00	46,00	2,00	14,00	1,00	140,00	9,00
E4	34,00	2,00	21,00	1,00	25,00	1,00	46,00	1,00	14,00	0,00	140,00	5,00
F	34,00	0,00	21,00	0,00	25,00	0,00	45,00	0,00	14,00	0,00	139,00	0,00

Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze

Cat. PO	Previgente		01/07/2022		01/01/2023		01/07/2023		01/07/2024		01/06/2025	
	Min.	IPO	Min.	IPO	Min.	IPO	Min.	IPO	Min.	IPO	Min.	IPO
A1	2.303,52	456,96	2.355,52	478,96	2.386,52	492,96	2.425,52	507,96	2.496,52	537,96	2.518,52	546,96
A2	2.303,52	257,07	2.355,52	271,07	2.386,52	279,07	2.425,52	288,07	2.496,52	306,07	2.518,52	311,07
A3	2.303,52	202,70	2.355,52	214,70	2.386,52	221,70	2.425,52	229,70	2.496,52	246,70	2.518,52	250,70
B1	2.124,22	257,76	2.172,22	271,76	2.202,22	277,76	2.238,22	286,76	2.304,22	302,76	2.324,22	307,76
B2	2.124,22	178,39	2.172,22	188,39	2.202,22	193,39	2.238,22	199,39	2.304,22	210,39	2.324,22	214,39
C1	1.906,25	269,40	1.947,25	283,40	1.971,25	291,40	2.000,25	302,40	2.053,25	322,40	2.069,25	328,40
C2	1.906,25	197,61	1.947,25	207,61	1.971,25	213,61	2.000,25	221,61	2.053,25	237,61	2.069,25	242,61
D1	1.761,03	271,23	1.800,03	282,23	1.822,03	290,23	1.849,03	299,23	1.900,03	316,23	1.915,03	321,23
D2	1.761,03	184,74	1.800,03	193,74	1.822,03	200,74	1.849,03	207,74	1.900,03	220,74	1.915,03	224,74
D3	1.761,03	138,73	1.800,03	144,73	1.822,03	150,73	1.849,03	156,73	1.900,03	166,73	1.915,03	169,73
E1	1.591,87	217,41	1.625,87	226,41	1.646,87	231,41	1.671,87	237,41	1.717,87	248,41	1.731,87	251,41
E2	1.591,87	136,27	1.625,87	140,27	1.646,87	143,27	1.671,87	146,27	1.717,87	151,27	1.731,87	153,27
E3	1.591,87	80,42	1.625,87	83,42	1.646,87	84,42	1.671,87	86,42	1.717,87	88,42	1.731,87	89,42
E4	1.591,87	38,17	1.625,87	40,17	1.646,87	41,17	1.671,87	42,17	1.717,87	43,17	1.731,87	43,17
F	1.558,46	0,00	1.592,46	0,00	1.613,46	0,00	1.638,46	0,00	1.683,46	0,00	1.697,46	0,00

CONTRIBUTI INPS SU FERIE MATURATE NEL 2020 E NON GODUTE

Con le retribuzioni relative a luglio, i datori di lavoro dovranno procedere ad assoggettare a contribuzione gli importi relativi alle ferie non godute dai lavoratori e maturate nell'anno **2020**, salvo che il contratto collettivo non preveda una diversa scadenza rispetto a quella indicata dall'art. 10 del D. Lgs. 66/2003.

730/4 – CONGUAGLI IN BUSTA PAGA

Entrano nel vivo le operazioni di conguaglio di assistenza fiscale in busta paga, da effettuarsi sulla base dei mod. **730/4-Redditi 2021** ricevuti e che potranno prolungarsi nei mesi successivi.

Domenica 31

SORVEGLIANZA SANITARIA “SPECIALE” – PROROGA AL 31 LUGLIO

La legge n. 52/2022, di conversione del DL n. 24/2022, **proroga al 31 luglio 2022** la sorveglianza sanitaria dei **lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio**, di cui all'articolo 83, commi 1-3, DL n. 34/2020.

DIRITTO ALLO SMART WORKING PER GENITORI DI FIGLI UNDER 14 E LAVORATORI MAGGIORMENTE ESPOSTI AL RISCHIO DI CONTAGIO – PROROGA AL 31 LUGLIO

Sempre la legge n. 52/2022 ha prorogato **fino al 31 luglio 2022** le misure di cui all'art. 90, commi 1 e 2, DL n. 34/2020. Pertanto, i genitori lavoratori **dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni**, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno **diritto a svolgere la prestazione di lavoro in smart working** anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Lo **stesso diritto** allo svolgimento delle prestazioni in smart working è riconosciuto, sulla base della **valutazione del medico competente**, anche ai **lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio**, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa (art. 10, comma 2, Allegato B, DL n. 24/2022).